



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 23 luglio 2018
Prot. n. 0007744/U/COMUNICATI E NOTIZIE

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. SS.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Professionisti e uso dei *social networks*.

Nella società odierna, l'incessante sviluppo della tecnologia ha fatto sì che il *web* divenisse fonte precipua di informazione e comunicazione.

In particolare, lo sviluppo e la diffusione di internet hanno portato all'elaborazione di strumenti multimediali di comunicazione veloci e sofisticati, quali i *social media* o *social networks*, utilizzabili in via diretta e immediata attraverso differenti tipologie di dispositivi.

Una simile innovazione rappresenta indubbiamente la creazione di nuove opportunità di comunicazione anche da parte del professionista, il quale può contare sulla diffusione del proprio pensiero verso una grande pluralità di soggetti in pochi istanti.

L'uso dei *social media* può, tuttavia, comportare alcuni rischi, soprattutto ove colui che ne faccia uso sia proprio un professionista: quando un comportamento, inteso nel senso più ampio del termine, è riconducibile alla qualità di professionista e non, invece, alla mera sfera personale, lo stesso può avere una rilevanza deontologica e disciplinare, anche ove esternalizzato a mezzo *social*.

Nell'alveo delle disposizioni proprie dell'ordinamento professionale dei Consulenti del Lavoro vi sono diverse disposizioni finalizzate alla tutela della dignità professionale, a partire dalla Legge 11 gennaio 1979 n. 12, che all'articolo 26 precisa "(...) *Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare*".



Il Codice deontologico approvato da questo Consiglio Nazionale con delibera n. 428 del 19 gennaio 2017, dal proprio canto, prevede espressamente all'articolo 1 che il professionista è tenuto a svolgere con dovere di dignità e decoro l'attività professionale, e senza dubbio, nella predetta locuzione è compresa l'attività di comunicazione.

Il predetto Codice prosegue con il sancire a carico del professionista doveri di lealtà e correttezza nelle varie dimensioni della vita di relazione: a partire dai rapporti con i clienti ed i soggetti terzi, a qualunque titolo coinvolti (art. 5), a quelli con l'Ordine per l'espletamento delle funzioni istituzionali (art. 7), ed infine, a quelli con le Istituzioni e con i colleghi (art. 20).

L'agire del professionista è dunque regolato da precise norme, le quali devono ispirare la vita professionale in tutte le sue possibili sfaccettature.

I Consulenti del Lavoro possiedono un consolidato e riconosciuto livello di autorevolezza all'interno della società e questo fa sì che la Categoria sia identificata quale voce qualificata per ciò che concerne la trattazione di importanti tematiche quali quelle connesse al mondo del lavoro, a quelle dell'occupazione con i relativi riscontri concernenti l'economia, il costo del lavoro, le tematiche fiscali ed aziendali, i consumi, o ancora, a quelle relative ai rapporti di lavoro, a quelli giuridici, previdenziali etc.

Alla luce di tali considerazioni, ben si comprende come i comportamenti degli iscritti all'Ordine possano divenire oggetto di giudizio da parte della collettività.

Fermi restando i principi costituzionali di libertà di espressione e del diritto di critica, deve essere evitato l'uso di espressioni offensive, ingiuriose, di estremo dileggio, le quali, ben si comprende, sono poco consone allo *status* di professionista stesso, il cui comportamento deve essere costantemente ispirato ai citati doveri di dignità, lealtà e correttezza.

Nelle azioni e/o comunicazioni del professionista, infatti, rileva non solo la sua dimensione di singolo individuo, bensì anche quella di soggetto che è inserito nel superiore e ben più ampio contesto della comunità di appartenenza, che è l'Ordine professionale.

Da quanto testé affermato, ne deriva che un comportamento scorretto o un'espressione ingiuriosa possono andare ad integrare una ipotesi di lesione dell'immagine, e della dignità del proprio Ordine professionale, con conseguente violazione dei principi generali dell'ordinamento, delle norme deontologiche e disciplinari.

In questo contesto diviene fondamentale il ruolo di vigilanza, anche sui *social networks*, che sono tenuti a porre in essere i Consigli Provinciali, in quanto enti preposti alla tutela della fede pubblica e al rispetto delle norme deontologiche e professionali: il Consiglio Provinciale è infatti chiamato, *inter alia*, a vigilare per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro (articolo 14, comma 1, lettera b, Legge 12/1979).



Il Consiglio Provinciale è chiamato ad attivarsi prontamente ove ravvisi la violazione di norme ordinamentali o deontologiche e, naturalmente, ove una determinata comunicazione sia attribuibile non alla mera sfera personale del soggetto, ma a quella professionale. Se del caso, andranno attivate le opportune procedure disciplinari deferendo il soggetto al competente Consiglio di disciplina territoriale, in virtù del citato articolo 26 della Legge 12/1979.

Non deve, infatti, essere sottovalutato l'impatto e la rilevanza che ciò che viene diffuso a mezzo *social* può avere; ad esempio l'*"inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione"* (in tal senso, Cassazione penale, I sezione, sentenza 08/06/2015 n. 24431, confermata da Cassazione penale, V sezione, sentenza 13/07/2015 n. 8328).

Si tratta, dunque, di fattispecie rilevanti sia dal punto di vista deontologico - disciplinare che penale, con pesanti conseguenze per il professionista, sia a livello personale che professionale.

Quanto sopra esposto non significa ovviamente che al Consulente del Lavoro siano preclusi l'utilizzo del web o degli strumenti *social* per pubblicizzare lecitamente ed in piena libertà la propria attività professionale. Né tantomeno che la presente comunicazione abbia la finalità di limitare la corretta concorrenza tra i colleghi, che invece è un valore dell'ordinamento e che in condizioni di libero mercato, anche professionale, va preservato ed incentivato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro intende rendere, con la presente, una corretta informazione sul tema ai Consigli provinciali e loro tramite a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/rd